



Città di Lucca

Amministrazione comunale

03 - Settore Sviluppo Economico e Tributi - Dirigente

Ordinanza n. 1757 del 28/08/2024

Oggetto: LIMITAZIONI ALLA MODALITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI RIGIDI , DETENZIONE E DIVIETO DI BEVANDE AVENTI CONTENUTO ALCOLICO ANCHE INFERIORE AL 21% IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA "NOTTE BIANCA 2024" IN PROGRAMMA NEL CENTRO STORICO DI LUCCA IL 31 AGOSTO 2024

IL SINDACO

Premesso che:

nel Centro Storico di Lucca il 31 agosto 2024 avrà luogo la manifestazione temporanea denominata "Notte Bianca 2024", per effetto della quale a partire dalle 18.00 sino alle prime ore del giorno successivo le principali piazze saranno animate da esibizioni musicali, trattenimenti e spettacoli di arti varie e sport, con la contemporanea apertura straordinaria delle attività commerciali e attrazioni artistiche e culturali;

al riguardo è pervenuta richiesta da parte della Questura di Lucca, prot n. 146492 del 20/08/2024, volta a disporre i seguenti divieti:

- 1) **di vendita e somministrazione**, anche per mezzo di distributori automatici, dalle ore 18.00 del 31 agosto 2024 alle ore 06.00 del del giorno successivo 1 settembre 2024, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del Centro Storico ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, ad esclusione dei punti vendita della grande distribuzione dove è vietata, nelle medesime fasce sopra dette, solo la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo;
- 2) **di detenzione** (portare a seguito), dalle ore 20.00 di sabato 31 agosto alle ore 06.00 di domenica 1 settembre 2024, di recipienti e contenitori rigidi in vetro e/o metallo nell'area del centro storico;
- 3) **di vendita** di bevande alcoliche, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del centro storico, aventi contenuto alcolico **anche inferiore al 21% del volume**, dalle ore 2.00 alle ore 6.00 del giorno 1 settembre 2024;

dato atto che comunque:

la normativa nazionale già prevede espressamente divieti e limiti rigorosi al riguardo: la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori, è sempre vietata;

vigono già dei limiti alla somministrazione ed alla vendita di bevande alcoliche, che deve essere interrotta dalle 03.00 alle 06.00 (ai sensi dell'art. 6 c.2. del d.l. 117/2007) e comunque deve intendersi vietata dalle 24.00 alle 07.00 su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi (ai sensi dell'art.14 bis c.2 della l. 125/2001);

sono previsti limiti ancora più stringenti per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 7.00 per i soggetti non muniti della licenza prevista dall'art. 86, primo comma, del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (ad. es. a mezzo di distributori automatici);

permane l'efficacia dell'Ordinanza sindacale n. 1051 del 27/06/2019;

**considerato che:**

le misure richieste dalla Questura rivestono importanza non solo in materia di ordine pubblico ed in considerazione della vigente normativa in materia di pubbliche manifestazioni, ma anche al fine di prevenire e contenere la dispersione nell'ambiente di un numero elevato di bottiglie di vetro o di altri simili contenitori, che oltre a costituire violazione alle ordinarie norme comportamentali del corretto "vivere civile", potrebbero rappresentare anche un oggettivo pericolo per la pubblica incolumità con sicuro pregiudizio del decoro e della viabilità urbana;

dato atto che il potere dell'ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana;

quanto sopra premesso, ritenuto di disporre i seguenti divieti:

- 1) **di vendita e somministrazione**, anche per mezzo di distributori automatici, dalle ore 18.00 del 31 agosto 2024 alle ore 06.00 del giorno successivo 1 settembre 2024, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del Centro Storico ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, ad esclusione dei punti vendita della grande distribuzione dove è vietata, nelle medesime fasce sopra dette, solo la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo;
- 2) **di detenzione** (portare a seguito), dalle ore 20.00 di sabato 31 agosto alle ore 06.00 di domenica 1 settembre 2024, di recipienti e contenitori rigidi in vetro e/o metallo nell'area del centro storico ;
- 3) **di vendita di bevande alcoliche**, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del centro storico, aventi contenuto alcolico anche inferiore al 21% del volume, dalle ore 2.00 alle ore 6.00 del giorno 1 settembre 2024

Visti:

- l'art. 50 il D.lgs 267/2000;
- l'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018;
- l'art. 42, comma 3, del vigente regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, N. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni e la nota della Questura prot. n.146492 del 20/08/2024;

ORDINA

ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, dell'art. 48 della L.R.T. 62/2018, e dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana i seguenti divieti:

- 1) **di vendita e somministrazione**, anche per mezzo di distributori automatici, dalle ore 18.00 del 31 agosto 2024 alle ore 06.00 del giorno successivo 1 settembre 2024, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del Centro Storico ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, ad esclusione dei punti vendita della grande distribuzione



dove è vietata, nelle medesime fasce sopra dette, solo la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo;

2) **di detenzione** (portare a seguito), dalle ore 20.00 di sabato 31 agosto alle ore 06.00 di domenica 1 settembre 2024, di recipienti e contenitori rigidi in vetro e/o metallo nell'area del centro storico;

3) **di vendita di bevande alcoliche**, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del centro storico, avente contenuto alcolico anche inferiore al 21% del volume, dalle ore 2.00 alle ore 6.00 del giorno 1 settembre 2024

dispone

che ai sensi dell'art. 8 comma 3 L. 241/1990 sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento in ragione delle quali si omette la comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto anche dell'ampio numero dei possibili destinatari; in ogni caso al fine di garantire la massima pubblicizzazione del provvedimento, lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", trasmesso agli organi di informazione locale, trasmessa alle Associazioni di Categoria;

- gli esercenti interessati dovranno informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di appositi avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi commerciali e/o rivendite;

- la presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento;

avverte

- che l'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale addetto all'esercizio commerciale, oltre alle possibili ed eventuali conseguenze penali, è sanzionato ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana e con la sospensione dell'attività in caso di reiterate violazioni;

- resta comunque valida ed efficace l'ordinanza n. 1051 del 27/06/2019 sia per quanto concerne il contenuto della stessa che in relazione ai giorni e agli orari ivi indicati;

- che nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.

IL SINDACO
PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.